



**COMUNE DI RIBERA**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**  
***Approvato con Delibera Consiliare n. 26 del 30.04.2021***  
**CAPO I**

**Art. 1 - Definizione del servizio**

Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato con autovettura. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

Il presente regolamento, sostituisce quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 18 giugno 2017.

**Art. 2 - Disciplina del servizio**

Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono regolate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, dagli usi e dalle consuetudini. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti le persone anche diversamente abili.

**Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7, comma 1, come recepito dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- . a) essere iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea previsto dall'articolo 4 della legge regionale n.13/2002;
- . b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
- . c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- . d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'art.1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

**Art. 4 - Condizioni d'esercizio**

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

L'autorizzazione deve custodirsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio con conducente.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Il titolare di autorizzazione, in caso di malattia, invalidità o sospensione patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che sia sostituito alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, all'ufficio comunale competente, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dell'autovettura da noleggio.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

#### **Art. 5 - Numero delle autorizzazioni**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1 lett. a della legge 15/01/1992 e nel rispetto della normativa vigente, il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgersi mediante autovettura, viene determinato in n.12.

#### **Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture**

Le autovetture in servizio da noleggio dovranno evidenziare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio", unitamente al logo del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" e il numero di autorizzazione.

Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabiliti dal Comune.

#### **Art. 7 - Operatività del servizio**

I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello Nazionale e negli Stati membri dell'U.E. ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo permettano.

### **CAPO II**

#### **LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

##### **Art. 8 - Requisiti e presupposti per l'esercizio della professione di noleggiatore**

L'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di apposita autorizzazione comunale;
- b) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio;
- c) avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio;
- d) avere la disponibilità di una rimessa presso la quale l'autoveicolo sosta.
- e) essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'U.E.;
- f) non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- g) non essere affetto da malattia contagiosa o da altra patologia che impedisca l'esercizio del servizio;
- h) possesso da parte del personale di guida di patente di categoria B e di certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- i) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 1 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.

La titolarità allo svolgimento dell'esercizio della professione di noleggiatore è, inoltre, subordinata al possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada di cui all'art. 116 comma 8 e 8 bis nonché al possesso di:

- . a) idoneità morale;
- . b) idoneità professionale;

Il requisito dell'idoneità morale consiste in:

- non avere riportato condanne con pene alla reclusione, divenute irrevocabili, in misura superiore complessivamente a mesi sei;
- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
- non avere violato il T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/90 ;
- non avere violato gli artt. 186 e 187 del vigente codice della strada.

In tutti i precedenti casi, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita con legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.

### **CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

#### **Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

Il bando verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio online istituzionale del Comune, dopo l'approvazione del presente regolamento.

#### **Art. 10 - Contenuti del bando**

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- . a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- . b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- . c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- . d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- . e) indicazione del termine di chiusura dell'istruttoria e di approvazione della graduatoria;
- . f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

#### **Art. 11 - Titoli oggetto di valutazione**

Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente saranno valutati i seguenti titoli a cui verrà assegnato il punteggio a fianco indicato:

##### **TITOLI DI STUDIO**

- Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media): **punti 0,50**;
- . - Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità): **punti 1**;
- . - Diploma di laurea triennale: **punti 1,5**;
- . - Diploma di laurea magistrale: **punti 2**.

**I punteggi sopra indicati non sono tra loro cumulabili.**

##### **TITOLI PROFESSIONALI**

Verranno attribuiti **punti 0,75** per ogni corso di formazione professionale attestante la conoscenza:

- delle norme di primo soccorso;

- di una lingua straniera;
- attestato/certificazione di qualifica di guida turistica (o accompagnatore turistico).

I punteggi acquisiti tramite titoli professionali, anche se riferiti alla conoscenza di una medesima lingua, sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento del **limite massimo di tre punti**.

*Ai fini della valutazione dei titoli professionali, il candidato dovrà produrre attestazione di frequenza e superamento della verifica finale, rilasciata da Istituti riconosciuti nell'ambito dell'Unione Europea o da Enti di formazione accreditati da una regione italiana o da una provincia autonoma.*

#### **TITOLI DI SERVIZIO**

Verranno attribuiti:

- **punti 2,00** per ogni anno di servizio prestato nella qualità di titolare di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente (ai fini della valutazione di tale servizio, il candidato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione che ha autorizzato l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, se differente da questo Comune);
- **punti 2,00** per ogni anno di servizio prestato nella qualità di conducente di un mezzo (autovettura, motocarozzetta, natante) adibito all'attività di noleggio con conducente (ai fini della valutazione di tale servizio, il candidato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione che ha autorizzato l'esercizio dell'attività di conducente, se differente da questo Comune).

Le frazioni di anno verranno computate per anno intero se eccedenti i sei mesi. I punteggi acquisiti tramite titoli di servizio sono tra loro cumulabili solo se riferiti ad anni diversi, fino al raggiungimento del limite massimo di quattro punti.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. La graduatoria provvisoria, formulata con i criteri sopra esposti, viene approvata con determinazione dirigenziale che sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi.

L'aver esercitato servizio di Taxi in qualità di titolare o di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di Noleggio con Conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente.

Se, ciò nonostante, due o più candidati fossero parimente posizionati, verrà preferito il concorrente con il maggior carico familiare riferito ai soli figli minori, anche se in affidamento. In caso di ulteriore parità verrà preferito il concorrente di minore età.

#### **Art. 12 – Commissione di concorso e formazione della graduatoria**

Le autorizzazioni saranno assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, ai soggetti che siano in possesso dei requisiti e si trovano nelle condizioni previste e stabilite dal presente regolamento.

A tal proposito, il Sindaco nominerà una commissione di concorso per le assegnazioni delle autorizzazioni, composta da un Dirigente, in qualità di Presidente, o in mancanza dal Segretario Generale e da due funzionari comunali di adeguata competenza.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Dirigente del Settore competente a seguito di approvazione della graduatoria di merito formulata dalla predetta Commissione.

#### **Art. 13 - Validità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'esercizio di noleggiatore "NCC" ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce il rinnovo.

La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore, mediante presentazione di dichiarazione resa dal singolo titolare dell'autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento sia per i casi previsti dalle leggi vigenti che dalle norme del presente regolamento.

#### **Art. 14 - Trasferibilità dell'autorizzazione**

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale, per atto tra vivi, in presenza di almeno di una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 8 del presente regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo entro un periodo non superiore ad anni 1 (uno). Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi, nell'arco di tale ultimo periodo, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso e ciò, qualora sia ancora valida la graduatoria di merito approvata.

Sarà cura del Dirigente del Settore competente o un suo delegato, disporre il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale, dal cui atto dovrà rilevarsi l'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede dovranno necessariamente essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione.

#### **Art. 15 – Fallimento del titolare dell'autorizzazione**

In caso di fallimento del titolare dell'autorizzazione per il servizio di NCC il Curatore fallimentare, può chiedere la sospensione della autorizzazione, in attesa di definire le sorti, oppure chiedere al comune di affidarne a terzi in possesso dei requisiti di legge;

Sia la sospensione della autorizzazione che la gestione da parte di terzi non possono superare la data di chiusura del fallimento;

L'acquirente l'attività della Curatela Fallimentare ha diritto di chiedere ed ottenere l'intestazione della autorizzazione di esercizio, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge per gestire l'attività.

### **CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

#### **Art. 16 - Caratteristiche delle autovetture**

Il servizio deve essere svolto con autovetture in conformità a quanto previsto e stabilito dall'art. 12 della legge n. 21/92, nonché dagli articoli 84 e 85 del Decreto Legislativo n. 285/92 (n.c.d.s.) e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada)

#### **Art. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione. Qualsiasi sospensione del servizio dovrà essere formalmente comunicata, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni, al competente Ufficio comunale, pena la revoca della stessa.

### **Art. 18 - Acquisizione della corsa**

Il servizio di noleggio con conducente sarà prestato presso la rimessa del vettore situata obbligatoriamente all'interno del territorio della Regione Siciliana e si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

### **Art. 19 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- . a) Comportarsi, durante il tragitto, con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
- . b) Prestare eventuale assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- . c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- . d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- . e) Consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- . f) Curare la qualità del trasporto;
- . g) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riferimento al contachilometri;
- . h) Non fare fumare in vettura;
- . i) Rilasciare al cliente la ricevuta di pagamento della corsa o l'eventuale scontrino fiscale attestante il corrispettivo del mezzo del trasporto;
- . j) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo all'utenza che, eventualmente, ne faccia esplicita richiesta;
- . k) Non fumare in vettura.

Nell'esercizio dello svolgimento della propria attività al noleggiatore è vietato:

- . a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
- . b) trasportare animali in vettura, ad eccezione di animali di piccola taglia appositamente custoditi;
- . c) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente salvi i casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
- . d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica pattuita al momento dell'inizio della corsa;
- . e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- . f) rifiutare il trasporto dei supporti terapeutici destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.

### **Art. 20 Comportamento degli utenti**

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- . a) fumare nell'abitacolo dell'autovettura;
- . b) gettare oggetti dall' autovettura che sia in sosta o in movimento;
- . c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- . d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- . e) compiere atti contrari alla decenza;
- . f) fare schiamazzi o rumori molesti;
- . g) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- . h) mangiare e bere durante il trasporto.

### **Art. 21 - Collaborazione alla guida**

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli presso la Camera di Commercio competente territorialmente ed in possesso dei titoli, requisiti e abilitazioni previsti dal presente regolamento;

In tali casi occorre tenere a bordo dell'autovettura idonea documentazione comprovante l'idoneità della sostituzione.

### **Art. 22 - Interruzione del trasporto.**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo, il conducente deve predisporre un servizio sostitutivo e qualora risulti impossibile organizzare tale servizio, il committente ha facoltà di abbandonare il veicolo pagando, al vettore, solamente l'importo corrispondente al percorso realmente effettuato.

### **Art.-23 - Trasporto dei diversamente abili.**

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alle persone diversamente abili, nonché provvedere alla sistemazione dei supporti necessari alla loro mobilità; il trasporto di tali dovrà essere effettuato gratuitamente.

### **Art. 24 - Tariffe**

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Tenuto conto delle direttive Ministeriali e regionali, che regolano la materia, viene fissata una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le tariffe devono essere poste bene in vista all'interno del veicolo per l'espletamento della funzione pubblica del servizio.

Il trasporto degli utenti può essere effettuato senza limiti territoriali.

### **Art. 25 - Contachilometri**

I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso, la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del malfunzionamento devono essere informati i clienti.

### **Art. 26 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente**

Il Dirigente del Settore competente autorizza la locazione o il comodato d'uso, temporanei ed eccezionali di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito sinistri stradali. La predetta autorizzazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) entrambe le fattispecie sono consentite solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel territorio della Regione e che le stesse soggiacciono alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- b) tale periodo non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un massimo di trenta giorni nell'arco dell'anno;
- c) l'autorizzazione necessaria per espletare tale servizio deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello, momentaneamente in possesso ed utilizzato e dovrà essere custodita a bordo di quest'ultimo.

### **Art. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio**

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

### **Art. 28 - Reclami**

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio di "N.C.C." dovranno essere inoltrate all'ufficio competente tramite il protocollo generale ubicato nel Palazzo Municipale corso Umberto I n. 30 o all'indirizzo Pec: [protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it). L'ufficio competente, esperiti gli accertamenti del caso, avvalendosi del supporto del Corpo di Polizia Locale, adotterà i dovuti provvedimenti. All'interno di ogni vettura dovrà essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui fare pervenire eventuali reclami.

## **CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI**

### **Art. 29 - Addetti alla vigilanza**

La vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 L. 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 30 - Idoneità dei mezzi al servizio.**

L'ufficio competente dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio di autonoleggio, avvalendosi del supporto del Corpo della Polizia Locale, in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione è prevista dall'art. 13, ed eseguita dal servizio competente. La predetta vidimazione è subordinata al mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo all'assegnazione dell'autorizzazione, i cui titolari dovranno autocertificarli ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n.45/2000.

### **Art. 31 - Irrogazione sanzioni**

Salva diversa disposizione di legge per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi (codice della strada, ecc.) e dal presente regolamento.

### **Art. 32 - Rinuncia all'autorizzazione**

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

### **Art. 33 - Sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente del Settore competente, per un periodo non superiore a sei mesi e non inferiore ad otto giorni lavorativi nei seguenti casi:

- . a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- . b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- . c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 4, comma 3 e dall'art. 20 del presente regolamento;
- . d) violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all'articolo 22;
- . e) violazione, accertata, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della precedente lett.a);
- . f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente.

Il Dirigente del Settore competente, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva. La sospensione viene comunicata, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



### **Art. 34 - Revoca dell'autorizzazione**

Il Dirigente del Settore competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggiatore con licenze per il servizio di taxi.
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli art. 8;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore e per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previste all'art.14;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione accertate nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art.33;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione**

Il Dirigente del Settore competente dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, nonché alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n.21, per l'adozione del provvedimento di competenza.

### **Art. 36 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione "N.C.C." od ai suoi aventi causa per casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 37 - Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del parte Consiglio Comunale, la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune e contestuale pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.

1. Il presente regolamento sostituisce, abrogando ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.